

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3249

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MANFREDI, TANCREDI, ZOPPI, RABINO, ARMELLIN, BALESTRACCI, BAMBI, BERNARDI GUIDO, BIANCHI, BONFERRONI, BRICCOLA, BRUNI, CACCIA, CARELLI, CAFARELLI, CARLOTTO, CARRUS, CATTANEI, COMIS, CORSI, FALCIER, FERRARI SILVESTRO, GARAVAGLIA, IANNIELLO, LA PENNA, LA RUSSA, LATTANZIO, LO BELLO, LUCCHESI, MALVESTIO, MASTELLA, NICOTRA, ORSE-NIGO, PAGANELLI, PATRIA, PERRONE, PERUGINI, PIREDDA, PISICCHIO, PUJIA, QUIETI, RICCIUTI, RINALDI, ROSSATTINI, RUSSO RAFFAELE, SANGALLI, SANZA, SARTI ADOLFO, SCAIOLA, SENALDI, SILVESTRI, SINESIO, SORICE, STEGAGNINI, SULLO, TEDESCHI, TESINI, VECCHIARELLI, VENTRE

Presentata il 30 ottobre 1985

Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, concernenti l'esclusione dal vincolo ambientale di determinate opere pubbliche

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, ha introdotto nell'ordinamento giuridico del paese norme di grande importanza per la tutela del paesaggio e la salvaguardia di beni e di aree di estremo interesse.

La finalità che tale legge si prefigge discende da una grande attesa del paese e dalla necessità di garantire il territorio e l'uso dello stesso dagli abusi che nel tempo, grazie anche ad una prolungata vacanza normativa nel settore, hanno creato un pericoloso degrado.

In conseguenza di quanto constatato e dopo l'azione decretativa del Ministero per i beni culturali ed ambientali in parte annullata dalla nota sentenza del TAR del Lazio, si è giunti, nel giugno del

corrente anno, ad un provvedimento legislativo di urgenza del Governo convertito in legge con modifiche ed integrazioni dal Parlamento alla fine di luglio.

Tale provvedimento se da una parte ha creato le opportune garanzie e salvaguardie già sottolineate in premessa, dall'altra ha provocato intralci e remore specialmente per l'iniziativa pubblica, tali da determinare una stasi nelle realizzazioni di opere pubbliche che rischia la paralisi di alcuni settori di investimenti con i conseguenti danni allo sviluppo del paese e all'occupazione stessa.

È noto che, a seguito dell'applicazione dell'articolo 1-*quinquies* ed in conseguenza dei provvedimenti decretativi del Ministero per i beni culturali ed ambientali a norma del secondo comma del decreto ministeriale 21 settembre 1984

(Gazzetta Ufficiale n. 265) che hanno stabilito estesi divieti di intervento sul territorio, molti enti locali hanno sospeso appalti per realizzazioni di opere pubbliche compresi acquedotti e fognature, con la conseguenza che a breve tali lavori risulteranno non più attuabili per le superate previsioni di spesa con un danno incalcolabile per la finanza pubblica.

È noto pure che analoghe difficoltà sono sorte per opere avviate da enti statali, così come risultano compromesse anche molte iniziative private specialmente nei settori artigianali, commerciali ed industriali.

Tali motivi inducono a provvedere con urgenza ad una modifica ed integrazione della legge prendendo in considerazione la necessità di stabilire procedure autorizzative per le opere pubbliche più rapide e più certe. Ferme restando le competenze del Ministero per i beni culturali ed ambientali, le regioni dovranno esprimere parere entro trenta giorni con l'introduzione del principio del silenzio-assenso.

Circa i divieti ex articolo 1-*quinquies*, si impone la necessità di limitare la competenza ministeriale prevista dal secondo comma del decreto ministeriale 21 settembre 1984, nell'ambito dei territori individuati dall'articolo 1 della legge stessa.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

All'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per le opere pubbliche eseguite da enti locali, consorzi di comuni, comunità montane, l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, viene rilasciata dalle regioni entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Scaduto tale termine l'autorizzazione si intende concessa ».

ART. 2.

L'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, è sostituito dal seguente:

« Il Ministero per i beni culturali ed ambientali ai sensi del numero 2) del decreto ministeriale 21 settembre 1984 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 settembre 1984, n. 265, provvede ad individuare nell'ambito dei territori previsti dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, le aree ed i beni su cui è vietata, fino all'adozione da parte delle regioni dei piani di cui all'articolo 1-*bis*, ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché ogni opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Tutti i provvedimenti adottati in difformità a tale norma sono annullati ».